

NO Cosenza
Protocollo Generale
N. 0014010 del 04/07/2017
Class: 01



Sig.ri Direttori di Dipartimento
Sig.ri Direttori UU.OO. CC

e p.c. Sig. Direttore Generale AO Cs
e p.c. Sig. Direttore Sanitario AO Cs

Oggetto: Cure Termali e Malattia. Comunicazione.

In considerazione del periodo estivo e delle richieste che pervengono all'UOC G.R.U., è opportuno chiarire alcuni aspetti inerenti le richieste di cure termali, precisando che le stesse, a prescindere dall'autorità sanitaria che le ha prescritte, devono essere effettuate dal dipendente pubblico durante il periodo di ferie/congedo ordinario.

Infatti, la vigente normativa dispone, senza ombra di dubbio, che le prestazioni termali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici in atto per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un Medico Specialista di Struttura Pubblica o, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, dai Medici del predetto Istituto.

Le prescrizioni mediche devono essere rilasciate con l'osservanza del DM del 12 agosto 1992, modificato dal successivo DM del 15 dicembre 1994 ancora modificato dal DM della Salute del 22 marzo 2001, che identificano le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali.

Alla luce della vigente normativa, nonché dei principi enunciati dalla costante giurisprudenza in materia, in base ai quali le cure possono essere effettuate fuori dalle ferie solo nei casi in cui la loro portata terapeutica comprometta la realizzazione delle finalità delle ferie stesse, si ritiene di poter affermare quanto appresso:

- 1) Le cure termali, a prescindere dalla autorità sanitaria che le ha prescritte, debbono essere effettuate durante il periodo di ferie;
- 2) Le cure termali, escluse in ogni caso quelle aventi finalità di mera prevenzione, possono essere effettuate al di fuori delle ferie, soltanto a condizione che nella relativa prescrizione, di competenza del Medico Specialista di Struttura Pubblica, risulti esplicitamente, oltre alla diagnosi (la quale deve trovare riscontro nel citato Decreto Ministeriale) e il tipo di cura,

anche la dichiarazione che le cure stesse e la tempestività della loro effettuazione sono determinanti per risolvere l'affezione o lo stato patologico in atto del dipendente.

In buona sostanza, nella prescrizione citata devono risultare tutte le seguenti condizioni: le cure termali devono avere natura terapeutica o riabilitativa – devono essere effettuate con tempestività – sono ritenute indifferibili e urgenti per risolvere l'affezione o lo stato patologico in atto del dipendente. La dichiarazione relativa alla ricorrenza di tali presupposti, nella prescrizione medica deve essere esplicita e non è sufficiente, quindi, a legittimare l'autorizzazione un generico riferimento, nella prescrizione stessa, alla normativa in materia.

Solo nelle ipotesi sopra prospettate, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.L. 12/9/83, n° 463 (convertito in L. 638/83 e dell'art. 16, comma 5 della L. n° 412/91, le cure termali possono essere effettuate al di fuori delle ferie, in posizione di assenza per malattia e conseguentemente, rientrano nel computo del periodo massimo di conservazione del posto.

E' altresì opportuno ricordare quanto ormai consolidato nella P.A., per le procedure riferite all'istituto della "malattia" e relativa registrazione della stessa, più precisamente:

1. La trasmissione del certificato medico, deve avvenire per via telematica da parte del medico curante o medici del SSN secondo le modalità stabilite dall'art. 25 della legge n° 183 del 4/11/2010. Il certificato medico può essere presentato in via cartacea esclusivamente nel momento in cui il medico non può procedere all'invio on-line del certificato di malattia perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica e ciò deve essere espressamente dichiarato nel certificato stesso;

Le SS.LL. sono invitate a dare alla presente comunicazione la più ampia e massima diffusione notiziando i propri dipendenti nelle rispettive UU.OO. e/o Uffici di pertinenza.

Distinti saluti.

Il Direttore UOC G.R.S.
(Dott. Vincenzo Scoti)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Sergio Diego)